

**Assemblea ordinaria degli Azionisti di Mid Industry Capital S.p.A.**

**Relazione del Consiglio di Amministrazione  
sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno**

Prima Convocazione: 12 ottobre 2015  
Seconda Convocazione: 13 ottobre 2015

## **PREMESSA**

L'articolo 125-ter, primo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) dispone che, ove non già richiesto da altre disposizioni di legge, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione assembleare previsto in ragione di ciascuna delle materie all'ordine del giorno, l'organo amministrativo di una società quotata deve mettere a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste con regolamento dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“**Consob**”), una relazione su ciascuna delle materie all'ordine del giorno.

Nell'ambito della presente relazione (la “**Relazione**”) saranno pertanto illustrati gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea di Mid Industry Capital S.p.A. (“**MIC**” o la “**Società**”) convocata in sede ordinaria in Milano, presso Palazzo Mezzanotte (Sala Blu), Piazza Affari n. 6, in prima convocazione per il giorno 12 ottobre 2015 alle ore 10:00 e in seconda convocazione per il giorno 13 ottobre 2015 alle ore 15:00.

## **UNICO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti. Determinazione della durata in carica degli amministratori e dei relativi compensi. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Signori Azionisti,

come Vi è noto, nel mese di luglio u.s. le azioni della Società sono state oggetto di un'offerta pubblica di acquisto totalitaria promossa su base volontaria da VEI Capital S.p.A. e conclusasi il 31 luglio 2015. All'esito di tale offerta, VEI Capital S.p.A. è venuta a detenere oltre l'80% del capitale sociale della Società.

Tenuto conto dell'esito di tale offerta, hanno rassegnato le dimissioni i Signori Giorgio Garuzzo, Paolo Bassi, Luciano Balbo, Sergio Chiostrì, Federica Mantini e Mario Rey.

Per effetto di tali dimissioni e in forza di quanto disposto dall'art. 15.17 dello statuto sociale della Società, l'intero Consiglio di Amministrazione della Società è decaduto. Siete stati, pertanto, convocati per la nomina del nuovo organo amministrativo.

### ***Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione***

Siete innanzitutto chiamati a determinare il numero dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione. A tale riguardo si ricorda che ai sensi dell'art. 15.1 dello statuto sociale di MIC il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 5 membri ad un massimo di 9 membri (anche non azionisti), secondo quanto deciso dall'Assemblea dei soci.

### ***Requisiti degli amministratori***

Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione (e se nominati decadono dall'ufficio) coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 codice civile o dalle leggi speciali vigenti e applicabili ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e/o professionalità disposti dalla normativa di legge e regolamentare vigente e applicabile.

In aggiunta a quanto precede, con la sola eccezione del o dei consigliere/i indipendente/i, non possono essere nominati alla carica di consigliere di amministrazione della Società, e se nominati decadono, coloro che non abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno 3 anni in almeno una delle seguenti attività: (a) attività di amministrazione ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano percorso un processo di risanamento o ristrutturazione finanziaria; ovvero (b) attività di amministrazione ovvero compiti direttivi presso banche o intermediari finanziari o società appartenenti a gruppi bancari, operanti in settori economici strettamente attinenti a quello di attività della società; (c) attività professionali in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività della società.

Almeno un membro del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di 7 (sette) membri, deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF.

Si segnala, altresì, che essendo MIC una *investment company* quotata sul segmento IC2 del MIV (Mercato degli *Investment Vehicles*) di Borsa Italiana S.p.A., troveranno altresì applicazione le disposizioni dettate in materia dal regolamento dei mercati e relative istruzioni emessi dalla medesima Borsa Italiana S.p.A.

### ***Modalità di nomina degli amministratori***

Quanto alle modalità di nomina degli amministratori, la stessa avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dell'art. 15 dello statuto di MIC.

Possono presentare liste di candidati gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria rappresentanti almeno il 4,5% del capitale sociale. Ai sensi dell'art. 15.7 dello statuto, ciascun socio (nonché *(i)* i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 93 del TUF e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero *(ii)* i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TUF, ovvero *(iii)* i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) può presentare o concorrere a presentare, insieme ad altri soci, una sola lista di candidati.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati.

Le liste di candidati devono essere depositate presso la sede della Società almeno 25 giorni di calendario prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione.

Ai sensi dell'art. 15.9 dello statuto, alla lista presentata devono essere allegati, pena l'irricevibilità della lista medesima: a) l'elenco dei soci che concorrono a presentare la lista, recante l'indicazione della percentuale del capitale da essi complessivamente detenuta e munito della sottoscrizione non autenticata dei soci che siano persone fisiche (o dei loro rappresentanti legali o volontari) e di quella di coloro che dichiarino di essere titolari della legittimazione a rappresentare i soci diversi dalle persone fisiche in forza di rappresentanza organica, legale o volontaria; b) la comunicazione o la certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la quota di capitale sociale sottoscritto da ciascuno dei soci che concorrono a presentare la lista (ferma restando la possibilità di depositare le predetta certificazione anche successivamente purché entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea); c) la dichiarazione, munita di sottoscrizione personale del candidato non autenticata, con la quale ciascun candidato accetta la candidatura, illustra il proprio *curriculum vitae* professionale e attesta altresì l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della società, nonché, qualora posseduti, di quelli d'indipendenza previsti dalla normativa di legge e/o regolamentare applicabile.

Ogni socio avente diritto al voto (nonché *(i)* i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 93 del Testo Unico della Finanza e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero *(ii)* i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TUF, ovvero *(iii)* i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) potrà votare una sola lista. I voti espressi dallo stesso votante a favore di più liste non saranno attribuiti ad alcuna lista.

All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) qualora non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibererà a maggioranza dei votanti in conformità alle disposizioni di legge, fermo in particolare l'obbligo della nomina, a cura dell'assemblea, *(i)* di un numero di amministratori indipendenti ex art. 147-ter, comma 4 del TUF non inferiore al numero minimo stabilito dalla legge; *(ii)* di un numero di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato non inferiore al minimo stabilito dalla legge;

b) qualora sia stata presentata una sola lista, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere saranno tratti dalla stessa, sempre che essa abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, senza tener conto degli astenuti, fermo restando il rispetto dell'equilibrio tra i generi rappresentati secondo i parametri di legge. Nel caso non sia raggiunto il numero minimo di legge di

componenti appartenenti al genere meno rappresentato, questi saranno nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge in sostituzione dei candidati dell'unica lista appartenenti al genere più rappresentato, a partire dall'ultimo candidato e così a scalare dal basso verso l'alto nella medesima lista;

c) qualora, invece, vengano presentate due o più liste: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti, in base al numero progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, fino a concorrenza del numero di amministratori da eleggere meno uno; (ii) dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sarà tratto, tenuto conto dell'ordine progressivo con il quale è indicato nella lista stessa, il restante amministratore da eleggere, nella persona del primo candidato che soddisfi i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voto almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime. Qualora nel Consiglio di Amministrazione così formato non sia rispettato il numero minimo di legge di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, l'ultimo membro selezionato della lista di maggioranza sarà sostituito dal primo candidato appartenente al genere meno rappresentato e così a scalare dal basso verso l'alto nella medesima lista; nel caso non fosse comunque possibile raggiungere il numero minimo di legge di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, questi saranno nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge in sostituzione dei candidati della lista di maggioranza appartenenti al genere più rappresentato, a partire dall'ultimo membro selezionato e così a scalare dal basso verso l'alto nella medesima lista;

d) qualora la seconda lista per numero di voti abbia ricevuto il voto di uno o più soggetti da considerare collegati alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, di tali voti non si terrà conto;

e) in caso di parità di voti (i.e., qualora due liste abbiano entrambe ottenuto il maggior numero di voti, o il secondo numero di voti) si procederà a nuova votazione da parte dell'assemblea per l'elezione dell'intero Consiglio di Amministrazione, con applicazione del voto di lista qui previsto.

Per quanto non espressamente indicato si rinvia alle vigenti norme di legge e regolamentari nonché all'art. 15 dello statuto della Società (a disposizione sul sito internet [www.midindustry.com](http://www.midindustry.com)).

### ***Altre deliberazioni***

Siete anche chiamati a deliberare circa la durata in carica degli amministratori e il loro compenso.

Quanto alla durata in carica, si ricorda che gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi (e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica)

Quanto al compenso degli amministratori, si rinvia alla lettura dell'art. 22 dello statuto di MIC.

Infine, si ricorda che l'Assemblea dei soci può nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

\* \* \*

Milano, 28 agosto 2015

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Giorgio Garuzzo